

Una ISPEZIONE targata Arpa

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Due i tipi di verifiche periodiche relativamente alle attrezzature a pressione: di integrità e di funzionamento. E sono individuate anche in funzione della categoria delle attrezzature a pressione, come si ricava dalle tabelle contenute nell'Allegato II del decreto ministeriale 329/04. Cosa fare se, a una ispezione dell'Arpa, non si risulta in regola? Ce lo dice una recente case history, con tanto di verbale ufficiale che commentiamo in queste righe.

Poco tempo fa, l'intervento degli ispettori dell'Arpa presso una importante azienda ha sortito un verbale in cui la si invitava a voler procedere alla riqualificazione periodica (art. 1 DM 329/04) e alla classificazione delle proprie attrezzature a pressione, con riferimento alle "linee guida al DM 329/04", in ottemperanza a quanto prescritto nel punto 1 dell'art. 10 e tenendo conto delle categorie definite nell'Allegato II del già citato decreto.

Nonostante le aziende siano diverse le une dalle altre, relativamente a tipologia, organizzazione e settore merceologico, quanto letto nel verbale è ciò che di fatto si ritrova, a volte espresso con forma diversa, in tutti i verbali concernenti le medesime attività. Infatti, analizzando gli aspetti tecnici dei

contenuti, il principale riferimento è relativo alle verifiche periodiche. Queste possono essere di due tipi - vale a dire di integrità e di funzionamento - e sono individuate anche in funzione della categoria delle attrezzature a pressione, come si ricava dalle tabelle contenute nell'Allegato II del decreto.

Un verbale, due articoli

Per meglio comprendere quanto sopra riportiamo, per maggiore chiarezza, un sunto degli articoli citati nel verbale.

• Art. 1 DM 329/04:

campo di applicazione

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" come definiti nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e, in particolare, ai seguenti oggetti:

- a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettere a), b) e c);
- b) i generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti a pressione di vapore d'acqua, ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (Ispesl) secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2000;
- c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/Cee e n. 90/488/Cee;
- d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29

maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000.

• *Art. 10 punti 1) e 2):*

riqualificazione periodica

1. Ai fini della definizione della periodicità dei controlli di attrezzature e insiemmi di cui all'articolo 1, finalizzati alla "riqualificazione periodica" degli stessi e allo scopo di definire una metodologia procedurale omogenea, tutte le attrezzature di cui all'articolo 1 vengono classificate tenendo conto delle categorie definite dall'Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.

2. Per verifiche di riqualificazione s'intendono:

- a) verifiche d'integrità, come definite all'articolo 12;
- b) verifiche di funzionamento, come definite all'articolo 13.

Ispezione benevola

A questo punto aiuta molto essere coscienti del fatto che gli ispettori intervenuti hanno mantenuto un comportamento sicuramente molto accomodante, preferendo non sanzionare immediatamente l'azienda - e qui si potrebbe aprire un'ampia parentesi sul ruolo di "pubblico ufficiale" degli ispettori e sulla normale poca importanza che l'azienda dà agli impianti a pressione -, ma offrendo una soluzione alternativa rappresentata dalla possibilità di rimettersi in regola immediatamente.

Considerando l'esempio di cui sopra, nel caso in esame, è ovviamente il serbatoio l'elemento soggetto alla verifica periodica richiamata nel verbale.

Due sono allora le strade da seguire:

- effettuare la classificazione e la categorizzazione delle attrezzature a pressione interessate e sottoporle alle verifiche del caso;

- sostituire il serbatoio interessato con altro di nuova fornitura.

Costi e benefici

Analizziamo per un attimo l'aspetto costi e benefici.

Va da sé che, se il serbatoio ha già qualche annetto sulle spalle, probabilmente varrebbe la pena sostituirlo piuttosto che affrontare i costi dei controlli non distruttivi per poi accorgersi che lo spessore, in alcuni punti, è troppo basso e doverlo comunque sostituire con aggravio di spese.

Mettiamo il caso che il serbatoio superi i controlli non distruttivi e sia integro strutturalmente. Dobbiamo, a questo punto, dimostrare che la periodicità delle verifiche è stata saltata al massimo una, due volte complessivamente (registro delle verifiche sempre sottomano), altrimenti dovremmo ancora spiegare agli ispettori le motivazioni per cui, dopo l'installazione, abbiamo dimenticato il serbatoio per vent'anni e per altri venti tale sarebbe rimasto se non fosse intervenuto l'Organismo di controllo.

Poiché, nel caso di aria compressa, le verifiche avvengono ogni tre, quattro anni piuttosto che ogni 10 anni (vedi tabella relativa di cui all'Allegato II già citato), ipotizzando una installazione ventennale, si sarebbero "dimenticate" almeno sei verifiche periodiche di funzionamento e almeno due di integrità...

La qual cosa non si riesce a spiegare elegantemente per essere ringraziati ancora una seconda volta...

Sostituzione del serbatoio

L'alternativa, come detto, è quella della sostituzione del serbatoio.

In questo caso, la nuova attrezzatura viene reinstallata e viene ripetuto l'iter procedurale con la richiesta di messa in servizio all'IspeSI e la dichiarazione di messa in servizio all'Asl.

Tale soluzione permette di dare un taglio netto al passato, senza dover giusti-

ficare le mancanze delle revisioni periodiche precedentemente saltate.

A nostro avviso, questa è anche la strada migliore per meglio disporre gli ispettori i quali, oltre al rispetto della norma, riconoscono anche la buona volontà di rimediare seriamente agli errori del passato. Si sottolinea che, sia nel caso di ripristino della vecchia attrezzatura sia in quello di sostituzione del serbatoio, con relativa richiesta di messa in servizio, deve essere prodotta tutta la documentazione specifica obbligatoria prevista dalla normativa.

Quale documentazione

Questa documentazione è nota e può riassumersi nelle indicazioni minime da fornire in merito alla classificazione dei recipienti per aria compressa:

- identificazione delle attrezzature a pressione interessate;
- categorizzazione e descrizione delle attrezzature a pressione;
- descrizione dei Res (Requisiti essenziali di sicurezza) della strumentazione e degli accorgimenti adottati per garantire il rispetto di quanto richiesto da Ped per gli apparecchi di nuova costruzione;
- ultime verifiche;
- nuovo scadenziario.

Ovvero, esattamente quanto Animac propone nella propria relazione tecnica completa di Analisi di rischio redatta ad hoc per le attrezzature a pressione.

Purtroppo, il difficile messaggio da far comprendere sia agli installatori sia agli utilizzatori finali è che una documentazione non completa espone agli stessi rischi di chi ne è sprovvisto... E questo è un chiaro riferimento a quanti, per risparmiare, si assumono la responsabilità di farsi bloccare gli impianti (perché questo è l'obbligo degli ispettori) con un decisamente maggiore aggravio di costi per le necessarie consulenze e per le sanzioni di cui, inevitabilmente, rimarranno vittime.